

Caso n. 3 del 21.10.2021

Gruppo: COSTANTINI

Componenti del gruppo: Federica Costantini, Soukaina Kariate.

Discussione in aula: sì no

1-L' 626, primo comma, n. 1, c.p., incrimina e disciplina il c.d. "furto d'uso" consumato, secondo cui "Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa". La norma prevede tre ipotesi di furti minori caratterizzati da una minore gravità e da un minor allarme sociale, tra cui appunto il furto d'uso. La fattispecie è rinvenibile nel caso in cui il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Il furto d'uso si connota come una condotta di sottrazione di particolare tenuità, costituita dall'elemento dell'uso momentaneo del bene sottratto (che costituisce quindi il verificarsi della condotta) e dalla successiva restituzione immediata della cosa oggetto del furto. Si configurano dunque due elementi, che caratterizzano tale reato: l'uso della cosa sottratta e l'immediata restituzione.

2-Nel caso in esame, risulta sussistere la mancata restituzione della cosa sottratta per cause di forza maggiore o per caso fortuito. Tale fattispecie viene enunciata nella **Sentenza del 13 dicembre 1988, n. 1085 della Corte Costituzionale**, ove si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.626 c.p. nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, della cosa sottratta, giacché chiaramente in contrasto col principio di colpevolezza (art. 27 comma 1 Cost.). Successive pronunce sono intervenute a sostegno di tale sentenza, ritenendo legittima l'estensione della norma anche nei confronti della casistica in esame. Tuttavia, riteniamo opportuno informare la nostra cliente che vi è anche la possibilità che il giudice riconosca nel suo comportamento una condotta negligente, e dunque colposa, nel lasciare incustodita la bicicletta. In questa circostanza non è possibile intendere l'incostituzionalità della norma, poiché nella condotta dell'agente viene ravvisato l'elemento di colpevolezza, difatti, il rispetto del principio di colpevolezza richiede la rimproverabilità del fatto all'agente e che questa deve fondarsi quantomeno sulla colpa. In questa prospettiva Tokyo potrebbe rispondere di furto comune disciplinato dall'art. 624 c.p., delitto punibile a querela dell'offeso con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. In tema di furto di bicicletta abbandonata senza custodia in una pubblica via, non sussiste l'aggravante di esposizione per consuetudine alla pubblica fede, art. 625 comma 1 n. 7 c.p., rientrando tale pratica negli usi e nelle abitudini sociali, sulla base di condotte verificate come ripetitive in un ampio arco temporale tali, pertanto, da essere riconducibili a notorietà (Cassazione penale sezione. IV, 23/01/2014, n.14785).Entrambe le previsioni date, come già considerato in precedenza, sorgerebbero in seguito alla querela dell'offeso e, dunque, informiamo l'assistita che per il momento non è suscettibile a nessuna sanzione.

3- Le misure di sicurezza vengono comunemente definite dalla Dottrina come provvedimenti di polizia, da assumere con le garanzie giurisdizionali, con le quali lo Stato persegue uno scopo di tutela preventiva sociale assoggettando determinate persone, imputabili o non imputabili, punibili o non punibili, alla privazione o alla restrizione della loro libertà per causa della pericolosità delle persone stesse, pericolosità rivelata con la commissione di uno o più fatti che la legge contempla come reati ed in previsione della probabilità di ulteriori manifestazioni della loro attività socialmente nociva.

Le misure di sicurezza previste dal Codice Penale sono sia personali che patrimoniali. Le misure personali si distinguono inoltre in detentive e non detentive e la materia è regolata dagli artt. 199 e seguenti del codice penale. Inoltre, le misure di sicurezza "possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose".

In concreto, considerato il dettato dell'art. 222 c.p. comma 2, rassicuriamo la nostra cliente per la non applicabilità della normativa al suo caso, in quanto esso esclude la punibilità per le contravvenzioni, i delitti colposi e i delitti per la quale la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione inferiore a due anni. Orbene, nel caso pratico, l'art. 626 c.p. prevede per il furto d'uso (1° comma n. 1) **la pena della reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206** e, pertanto tale misura di sicurezza non sarebbe applicabile al caso. In effetti, tra le fattispecie enucleate nell'articolo sopracitato, rientra anche l'intossicazione cronica da alcool, determinata dall'uso di alcool e da uno stato di ubriachezza abituale che porta all'alterazione dello stato psicofisico. In tal caso, la misura di sicurezza, ancora prevista nel primo comma dell'art. 222 c.p., consiste nel ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario che deve rispondere all'esigenza di garantire il miglioramento delle condizioni psico-fisiche del soggetto, così da renderne poi possibile il ritorno alla vita normale, elidendone al contempo la pericolosità sociale. Già con la legge *Basaglia* e la legge *Gozzini*, che ha affidato l'applicazione delle misure di sicurezza al Magistrato di sorveglianza, i manicomi giudiziari sono stati sostituiti dagli ospedali psichiatrici giudiziari. Il ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario costituisce una misura di sicurezza particolarmente afflittiva, per questo motivo, dovrebbe essere adottata solo come extrema ratio e dovrebbe comunque essere sempre volta al recupero sociale e alla rieducazione del soggetto che si è reso colpevole di un fatto di reato senza, tuttavia, essere in quel momento capace di intendere e di volere. Solo nel febbraio 2012, con la legge n. 9, intitolata "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento della carceri", è nato un processo di riforma, conclusosi nel febbraio del 2017 con la finale soppressione degli OPG e l'istituzione delle REMS. La nascita di queste strutture ha previsto non solo un miglioramento delle condizioni di vita dei suoi ospiti, ma soprattutto l'accoglimento di quelle persone per la quale vi è stato accertato in via definitiva, lo stato di incapacità mentale al momento della commissione del fatto, con l'esclusione dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche.



(Eventuale) *dissenting opinion* di XXX (nome):

